

Giovanni Serges

## ***La Magna Carta Libertatum* patrimonio del costituzionalismo**

La *Magna Charta Libertatum* ha compiuto, il 15 giugno 2015, ottocento anni e la celebrazione di questa data appare un atto quasi dovuto per custodire la memoria di un documento che assume certamente un rilievo peculiare nel patrimonio del costituzionalismo occidentale.

Se è innegabile che la Magna Carta non può essere in alcun modo considerata come una “costituzione” nel senso moderno del termine è, però, altrettanto indiscutibile che essa, distaccandosi dalle ragioni storico politiche che ne determinarono la nascita ha, nel tempo, assunto un significato sostanzialmente costituzionale contenendo al suo interno elementi che, stabilizzati nel tempo, troveranno poi modo di svilupparsi compiutamente con l’affermarsi delle costituzioni di fine ‘700.

La Carta è figlia delle vicende storiche del suo tempo e costituisce, come è noto, un patto sottoscritto tra il re Giovanni, i nobili ed il clero, con il quale baroni ed ecclesiastici vedono riconosciute una serie di garanzie in virtù delle quali il potere del sovrano risultava circoscritto, si trasformava insomma da potere assoluto in potere limitato, anticipando così, in embrione, quell’idea della costituzione come limitazione del potere che starà alla base del costituzionalismo liberale.

Accanto ad una serie di previsioni che esprimono più marcatamente il suo essere prodotto di un’aspra contrapposizione determinata da ragioni economico-patrimoniali, e nelle quali domina l’elemento del riconoscimento ora del privilegio, ora dell’esenzione, ora dei vantaggi individuali “che ben rispecchiano la pervasiva ‘personalità’ del diritto medievale”<sup>1</sup>, la Carta contiene affermazioni di altro tenore. Si tratta di quelle disposizioni che pur rivolte ai soli uomini liberi, ossia a color che rivestivano una particolare posizione, godevano di uno specifico *status*, si prestano ad assumere una portata, per così dire, universale ed alle quali va riconosciuto il pregio di aver incarnato fin dall’inizio una sorta di nucleo forte in virtù del quale lo “spirito” della Carta si è alimentato nel tempo producendo frutti che si sarebbero raccolti solo secoli dopo.

Una posizione centrale occupa forse la più celebre tra queste affermazioni, ossia quella contenuta nell’art. 39 ove si rinviene la garanzia dell’ *habeas corpus ad subjiciendum iudicium*, con la quale, come è noto, si imponeva la comparizione dinanzi alla corte reale della persona la cui libertà individuale si presumeva indebitamente ristretta affinché fossero resi noti i motivi dell’arresto. Viene dunque sancito quel principio secondo cui la restrizione della libertà personale di un individuo potrà avvenire solo in “base ad un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del regno” dietro il quale non è difficile scorgere *in nuce* quella garanzia della libertà personale assicurata oggi, nella nostra costituzione repubblicana, dalla doppia riserva di legge e di giurisdizione.

<sup>1</sup> In questi termini, F. Rimoli, *L’idea di costituzione*, Roma, 2011, p. 57.

Ma un significato non meno rilevante sul piano della capacità di condizionare i successivi sviluppi, anche fuori dai ristretti confini dell'esperienza inglese, rivestono altri principi quali, ad esempio, quello del consenso per la imposizione tributaria (art. 12), quello della adeguatezza e proporzionalità delle pene (art. 20), quello del diritto alla giustizia teso ad assicurare un "processo legale" (artt. 39 e 40) che sembra in larga misura esprimere esigenze alle quali, successivamente, si darà soddisfazione con il riconoscimento del diritto al "giusto processo"<sup>2</sup>.

Non può dimenticarsi, nella prospettiva di individuare quegli elementi embrionali di principi che troveranno affermazione nelle costituzioni settecentesche, che la Carta contempla al suo interno un meccanismo di garanzia della sua osservanza. Essa si occupa, in altri termini (ed usando, non senza una qualche forzatura, il linguaggio tipico del costituzionalismo), della sua "rigidità", in quanto affida ad un "comitato" elettivo di baroni (in numero di venticinque) il compito di raccogliere le denunce e le istanze con le quali era possibile opporre le sue violazioni.

È vero che simili atti erano rivolti al sovrano per ottenere il suo intervento diretto a risolvere le violazioni, ma è anche vero che l'inerzia eventuale del sovrano avrebbe prodotto – per espressa previsione – la possibilità per gli stessi baroni di impossessarsi di beni dello stesso sovrano con l'aiuto delle popolazioni.

Del resto la circostanza che questa clausola scomparve immediatamente dopo, quando il sovrano rinnegò la Carta, lascia intendere come proprio in quella garanzia la monarchia intravide l'elemento capace di insidiare, limitandolo, il potere assoluto. E non è un caso che in epoca immediatamente successiva (1297), quando la Carta fu riconfermata, ancora una volta per sedare i contrasti dovuti a questioni connesse all'imposizione di gravosi tributi, la clausola, di fatto, tornò in vigore e, verso la fine del 1300, si manifestò un movimento teso a sostituire il "comitato" dei baroni con un'assemblea rappresentativa capace di ricondurre il sovrano al rispetto del diritto.

La valenza della Carta, intesa come un coacervo di diritti irrinunciabili, si rafforzò nelle epoche successive, sia nelle dichiarazioni dei sovrani, sia nelle deliberazioni parlamentari, di guisa che le ripetute *confirmations* che essa ottenne nel tempo ne rivelarono quella attitudine alla "rigidità"<sup>3</sup> e quella tensione verso la sua durata perenne<sup>4</sup> che sarà poi il tratto caratteristico delle moderne costituzioni. In altri termini la dimensione monarchica e le sue connotazioni personalistiche e patrimonialistiche subirono ad opera della Carta un ridimensionamento graduale ma irreversibile e segnarono la via per la delimitazione del potere assoluto che consentì poi agli stessi cittadini (o, meglio, ad una parte di essi) di intendere lo Stato anche come strumento di garanzia dei diritti e delle libertà individuali<sup>5</sup>.

Se, insomma, la Carta non può essere scambiata per una costituzione, la

---

<sup>2</sup> V. sul punto P. Alvazzi del Frate, *Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e in Italia*, in "Historia constitucional", II, 2002, n. 3, p. 143, in nota 3, che annovera la Magna Carta tra i documenti che hanno dato vita al garantismo.

<sup>3</sup> In questo senso le riflessioni di P. Costanzo, *Anniversario, 15 giugno 1215, concessione della Magna Carta*, in *Consultaonline*, Fasc. II, 2015, p. 2.

<sup>4</sup> Si sofferma su questo aspetto, B. Guastaferrò, *Magna Carta, Common law constitutionalism e mutamenti della funzione giurisdizionale*, in *www.diritticomparati.it*, novembre 2015.

<sup>5</sup> Sul punto v. G. Zanon, *Magna Charta Libertatum*, in A. Mariani Marini – U. Vincenti (a cura di) *Le Carte storiche dei diritti*, Pisa, 2013, p. 21.

rievozione del suo “spirito” appartiene certamente al patrimonio del costituzionalismo.